

Lettera informativa n. 204/12 del 28.12.2012 – NG 18-2012

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

CASS. CIV., SS. UU., 19 NOVEMBRE 2012 N. 20219

(Cassa Forense – Mod. 5 – Mancata presentazione)

L'omessa comunicazione del Modello 5 alla Cassa nazionale forense, obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla Cassa avvocati, costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale, l'obbligo di domandare l'iscrizione a titolo pieno alla Cassa ed il conseguente obbligo del versamento del contributo soggettivo.- Ne consegue che è legittima la sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione inflitta all'incolpato.

CASS. CIV., SEZ. II, 23 NOVEMBRE 2012, N. 20733

(Responsabilità extracontrattuale)

In tema di responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei comproprietari, l'altro comproprietario può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.

CASS. PEN., SEZ. III, 23 NOVEMBRE 2012, N. 45847

(Sequestro finalizzato alla confisca – Riduzione – Richiesta di accertamento con adesione da parte del contribuente – Confisca dei beni nei limiti del profitto del reato)

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, in ragione dell'integrale rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, contenuto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007. Fra l'altro, la misura va riferita all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di profitto, costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo. La quantificazione di detto risparmio è comprensiva del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario.

CASS. PEN., SEZ. III, 23 NOVEMBRE 2012, N. 45849

(Confisca per equivalente – Confisca sui beni del contribuente in misura pari all'imposta evasa più le sanzioni)

Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente va riferito, nei reati tributari, all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di «profitto», costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo.

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI

(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)